

Comune di Exilles

Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO ED

EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI

DAL 01/11/2018 AL 31/08/2021

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto, per il periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2021 relativo agli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021, l'effettuazione dei seguenti servizi:

- Servizio trasporto scolastico: circa 8 alunni scuola primaria, da effettuarsi con un mezzo adeguato in base alle iscrizioni, secondo il percorso indicativo come di seguito riportato:
 - una corsa all'entrata ed una corsa all'uscita, in base agli orari indicati dal Comune, con le seguenti fermate partendo dalla frazione San Colombano, frazione Deveys, frazione Cels, capoluogo con destinazione presso la scuola primaria di Chiomonte;

il percorso complessivo ha uno sviluppo di 15 km a viaggio.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto relativo al presente appalto ha durata di anni tre, dal 01/11/2018 al 31/08/2021, secondo le modalità previste nel presente capitolato e relativi allegati e prevede la copertura del servizio per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.

La stazione appaltante si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016.

Al termine del contratto, coincidente con l'ultimo giorno del servizio di trasporto scolastico, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Art. 3 - Proroga

Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione, nelle more delle procedure per la selezione di un nuovo contraente e del conseguente passaggio gestionale, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016, per un periodo non superiore a dieci mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

L'ammontare annuo della prestazione viene determinato in € 11.363,64 oltre IVA del 10%.

Il servizio di trasporto scolastico di cui all'art.1 si svolgerà nel rispetto del calendario scolastico come approvato dalle competenti autorità, pertanto in linea di massima coincidente con la data di inizio delle lezioni nel mese di settembre sino al termine delle lezioni generalmente fissate nel mese di giugno, con interruzione del servizio nei periodi di chiusura delle scuole secondo il calendario ministeriale.

Il servizio di trasporto scolastico si deve svolgere tutti i giorni di lezione della scuola primaria, previsti dal calendario scolastico, eccettuate le festività o le sospensioni dovute a ragioni di vario ordine (scioperi, fatti climatici, ecc;).

La data di inizio dell'anno scolastico è comunicata per iscritto alla ditta aggiudicataria, non appena la medesima sarà comunicata dall'Autorità scolastica.

Il servizio può essere sospeso in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili (lutti nazionali, chiusura coatta della scuola) e nessun corrispettivo è dovuto alla ditta.

La ditta aggiudicataria deve garantire per tutto l'arco giornaliero di effettuazione del servizio la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori al fine di poter apportare tempestivamente le necessarie modifiche al programma di trasporto giornaliero che si rendessero necessarie, comunicate telefonicamente o a mezzo PEC dal competente ufficio comunale.

Art. 5 - Prezzi e pagamenti

I prezzi saranno fissi per il primo anno di durata del contratto.

E' fatta salva l'applicabilità di una revisione su richiesta, correlata all'indice ISTAT (Tasso di inflazione programmata riferita all'anno a partire dal compimento del secondo anno) prendendo come indice di riferimento l'indice ISTAT del mese di agosto con decorrenza dell'adeguamento dal mese di settembre.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti dai Comuni alla ditta appaltatrice avverranno dietro presentazione di fattura elettronica, intestata all'Ente. I mesi di settembre e giugno si considerano ai fini della fatturazione come mesi a corrispettivo dimezzato.

La liquidazione sarà operata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Le fatture dovranno recare l'indicazione dei mesi cui si riferisce la liquidazione.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle pubbliche commesse, che verrà indicato su ciascuna fattura, così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del citato conto entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad utilizzare il conto corrente medesimo. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nonché quello di avvalersi, per le transazioni relative e connesse al presente contratto, di banche o della società Poste italiane S.p.A., secondo le condizioni e modalità indicate nell'art. 3 della legge 136/2010.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, da presentare esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge 13 n.89 del 23 giugno 2014) per la successiva liquidazione. La forma elettronica è condizione essenziale perché la fattura sia ammessa a liquidazione. Il pagamento del corrispettivo è assoggettato, con riguardo all'IVA, al regime dello "Split payment" previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 come introdotto dall'art.1, comma 629, della Legge 190/2014.

Art. 6 - Modalità del servizio

L'appaltatore dovrà fornire al competente settore il nominativo ed il numero di telefono di una persona responsabile a cui rivolgere comunicazioni di servizio.

Il servizio è svolto dalla ditta appaltatrice con i propri capitali, mezzi tecnici, personale e automezzi, a suo rischio.

L'appaltatore deve avere la disponibilità di una rimessa, per i veicoli interessati al servizio, sita ad una distanza non superiore dal Comune di Exilles pari a 25 km. Per calcolare tale distanza si procede tramite il calcolo dell'itinerario proposto come "il più corto" sul sito internet www.viamichelin.it sezione "itinerari", indicando quale "partenza" l'indirizzo della sede del palazzo comunale e quale "arrivo" l'indirizzo della sede della rimessa.

I percorsi, gli orari ed il numero delle percorrenze giornaliere possono subire modifiche per il miglioramento del servizio, anche in funzione delle variazioni nell'utenza verificate nel periodo di validità dell'appalto. Inoltre, gli orari giornalieri stabiliti possono subire ulteriori modifiche per effetto di scioperi del personale docente e/o in occasione di assemblee sindacali. Tali modifiche non costituiscono maggiore onere per l'appaltatore ai fini di un'eventuale richiesta di revisione prezzi.

Nella fase iniziale del servizio, la Ditta aggiudicataria può proporre variazioni migliorative ai percorsi già individuati, che devono essere approvati dalla Stazione Appaltante, ma nessun cambiamento di percorso o di fermata è effettuato senza preventivo assenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il trasporto degli alunni è effettuato in tempo utile, per l'ora di inizio e per il termine delle lezioni, come determinate dall'Autorità Scolastica.

Gli orari suddetti possono subire variazioni nel corso dell'appalto e queste variazioni devono essere accettate dall'appaltatore senza maggiorazione di prezzi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, revocare o recedere unilateralmente dal contratto anche nel corso dell'anno scolastico, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o praticare prezzi maggiori rispetto a quelli stabiliti, anche a seguito di processi di riorganizzazione del servizio stesso, con preavviso di mesi due.

Art. 7 - Mezzi dell'appaltatore

Il mezzo da utilizzare per il servizio di trasporto scolastico degli alunni e quello di scorta riservato per il presente appalto, deve essere adeguato al numero degli utenti, garantendo a tutti un posto a sedere.

Sull'automezzo impiegato per il servizio di trasporto scolastico deve essere ben visibile un cartello con la scritta "Servizio di scuolabus".

Gli autobus utilizzati per tutti i servizi di cui all'art. 1, omologati ai sensi della normativa CE almeno euro 4, rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 18/04/1977 e s.m.i., devono essere immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di riscatto (leasing), da parte di Imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n.448, recante norme sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e successive modificazioni ed integrazioni. (D.M. n. 48 del 31/01/1997).

La ditta appaltatrice deve provvedere ad assicurare i mezzi adibiti al trasporto degli alunni nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Prima di impiegare un autoveicolo nel servizio, la ditta deve depositare presso il Comune, copia della carta di circolazione, del certificato di collaudo e dei certificati di assicurazione.

Al servizio devono essere adibiti, esclusivamente gli autoveicoli preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

Il numero degli utenti trasportati non deve essere superiore al numero di posti per cui i mezzi sono omologati, come rilevabile dalla carta di circolazione.

Gli autoveicoli devono essere mantenuti sempre in perfette condizioni di pulizia sia all'interno sia all'esterno, soprattutto all'inizio del servizio previsto.

E' vietato adibire al servizio autobus che presentano necessità di riparazione della carrozzeria o non perfettamente in ordine nelle parti meccaniche e nei pneumatici.

Art. 8 - Ispezioni - incidenti - infortuni.

La ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare la ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, la ditta deve dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero accadere, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificano danni.

A tal proposito è fatto obbligo alla ditta di produrre mensilmente un ruolino di viaggio giornaliero dal quale si evinca la verifica dello stato di pulizia del mezzo utilizzato per il servizio scuolabus prima dell'inizio di ogni servizio.

La vigilanza ed il controllo del servizio sono affidati per tutta la durata del contratto, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Scuola dell'Ente. Il Comando di P.M. vigilerà sull'efficienza e lo stato dei mezzi e nel rispetto delle disposizioni in materia di circolazione e nello specifico del trasporto alunni con particolare riferimento al numero degli alunni trasportati. L'ufficio Scuola curerà la verifica amministrativa degli obblighi e degli adempimenti contrattuali.

Art. 9 - Segnaletica

L'aggiudicatario è tenuto, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - artt. 352 e 135 a provvedere all'installazione / integrazione della segnaletica verticale ed a mantenerla in perfetta efficienza nei punti di fermata individuati lungo i percorsi concordati all'inizio dell'anno scolastico, previa intesa con l'Ente appaltante.

La segnaletica verticale al termine del contratto di appalto è acquisita al patrimonio comunale e nessuna pretesa potrà sollevata dalla ditta.

Art. 10 - Penalità

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per la ditta appaltatrice dal presente capitolato, nonché quelli conseguenti a leggi, regolamenti vigenti od emanandi saranno accertati dagli uffici comunali mediante verbali o note di difformità dei quali sarà data comunicazione all'appaltatore.

La mancata osservanza di una delle clausole previste dal presente capitolato può comportare l'applicazione di una penale variabile da € 100,00 a € 1.000,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

In particolare, per le seguenti inadempienze sono previste le sotto elencate sanzioni:

- nel caso di ritardi o anticipi non giustificabili compresi fra i 5 ed i 10 minuti nell'effettuazione del servizio di trasporto degli alunni sarà applicata, di volta in volta, una penale di € 100,00;
- nel caso di ritardi o anticipi non giustificabili superiori a 15 minuti nell'effettuazione del servizio di trasporto degli alunni sarà applicata, di volta in volta, una penale di € 200,00;
- nel caso di mancato rispetto degli itinerari / fermate indicate nei singoli percorsi, sarà applicata di volta in volta una penale di €100,00;
- in caso di recidiva dei ritardi o degli anticipi, le relative sanzioni verranno applicate in misura doppia rispetto a quelle precedentemente inflitte.

Ai fini di cui sopra l'appaltatore riceverà apposito richiamo scritto contenente l'indicazione dell'inadempienza riscontrata alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

In caso di inerzia o di insufficienza e/o irrilevanza delle controdeduzioni presentate, la penalità sarà trattenuta sulle fatture del mese successivo.

La quarta contestazione non appena comunicata per iscritto comporterà l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 11 – Cause di risoluzione del contratto.

Le parti convengono altresì che, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- c) mancata osservanza delle indicazioni contenute nell'art.10 del presente capitolato ed impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

Art.12 - Decadenza della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice incorre nella decadenza del contratto nel caso di mancata assunzione del servizio alla data stabilita. La decadenza del contratto verrà dichiarata dall'Amministrazione Comunale mediante apposito provvedimento. Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa della ditta appaltatrice sono a carico di quest'ultima.

La cauzione prestata dalla ditta appaltatrice dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune.

Art. 13 - Scioperi

L'appaltatore deve assicurare il servizio in ogni evenienza (compresi i casi di sciopero del proprio personale o guasti o fermi agli autobus), anche ricorrendo eventualmente a mezzi di servizio pubblico o vetture diverse, purché regolarmente autorizzate ed abilitate al trasporto degli alunni, ai sensi di legge.

Sarà cura della Ditta, in tali casi, fornire tempestivamente informazioni in merito al personale incaricato.

Art. 14 - Personale dipendente

La ditta aggiudicataria deve gestire il servizio con sufficiente personale.

I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa di legge. Qualora qualche dipendente della ditta venisse riconosciuto inabile a giudizio dell'Autorità sanitaria, la ditta si impegna a sostituirlo.

La ditta è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali nei confronti del personale, nonché del rispetto delle prescrizioni imposte al datore di lavoro dal D.lgs. 81/2008. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della ditta, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Il conducente deve usare modi corretti col pubblico ed in particolare durante lo svolgimento del servizio è vietato:

- fumare;
- assumere bevande alcoliche;
- usare modi inurbani e gesti diseducativi o comunque non inerenti alle proprie mansioni;
- far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso;
- portare animali o cose sugli autobus;
- deviare dal percorso per esigenze personali.

Il conducente deve inoltre:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti e che mantengano un comportamento corretto;
- trattenere sull'autobus i bambini se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento, fatta eccezione per i genitori che hanno firmato apposita dichiarazione liberatoria;
- controllare l'apposita tessera personale di ogni studente ed ammettere sull'autobus solo i bambini in possesso della stessa;
- controllare che la tessera personale riporti il pagamento mensile del servizio; in caso di mancato pagamento il conducente dovrà obbligatoriamente, per il tramite del referente della ditta appaltatrice fare immediata segnalazione al Comune.

Il Comune ha la facoltà di richiedere alla ditta stessa la sostituzione degli autisti che, ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione, risultino non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto gli aspetti della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio.

In tal caso la ditta dovrà procedere alla sostituzione con urgenza comunque non oltre 3 giorni dalla segnalazione.

La ditta appaltatrice deve fornire all'Amministrazione comunale l'elenco, munito di consenso scritto ai sensi del D.lgs. 196/2003, del personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio di trasporto, completo degli estremi del documento di patente di guida prescritto per la conduzione dei mezzi adibiti a servizio pubblico nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.6 del D.M. 20/12/1991, N. 448.

Tempestivamente deve essere comunicata all'Amministrazione ogni variazione apportata all'elenco stesso.

L'appaltatore si impegna ad attribuire, di norma, ad ogni servizio lo stesso autista.

Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto, alla Ditta Appaltatrice di subappaltare il servizio, pena la nullità del contratto.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di ditte, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Modalità di svolgimento della gara

Le modalità di presentazione dell'offerta, così come le modalità di predisposizione della documentazione di gara, sono stabilite nella lettera d'invito redatto dal Comune di Exilles.

Art. 17 - Cauzione provvisoria

La presentazione dell'offerta è vincolata al deposito di una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto a favore del Comune di Exilles, mediante versamento in contanti presso la tesoreria comunale o assegno circolare intestato al tesoriere comunale ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Sono ammesse le riduzioni della cauzione alle condizioni dell'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016, a tal fine l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti.

La durata della fideiussione non può essere inferiore, pena l'esclusione dalla gara, a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.

Art. 18 - Cauzione definitiva

La ditta affidataria, è obbligata a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dei singoli importi contrattuali, con le riduzioni previste dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n.50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata e cessa di avere effetto a completamento avvenuto della fornitura ed a esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

Art. 19 - Altre garanzie

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 20 - Polizze assicurative

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile sia penale, ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

La ditta risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose in ogni caso provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della ditta da parte delle società assicuratrici. L'aggiudicatario rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione, presente e futura, di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta aggiudicataria del servizio deve provvedere a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, le seguenti polizze assicurative:

- 1) Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA), corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Exilles, ai sensi del D.lgs. n.209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, dei Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e delle successive modifiche ed integrazioni, per ogni mezzo utilizzato per il servizio, per danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti del servizio) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto. I massimali garantiti in misura unica, per ciascun sinistro/per persona/per danni a cose, devono essere almeno pari a 10.000.000,00 di euro, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Exilles.
- 2) Per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Bussoleno, a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti l'oggetto dell'appalto, con un massimale "unico" di copertura non inferiore a € 1.500.000,00.

In sede di stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale copia delle polizze e relative coperture, debitamente quietanzate.

Art.21 – D.U.V.R.I.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoro" il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Si precisa, inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione appaltante non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa.

Si fa presente tuttavia che per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, la ditta è tenuta ad elaborare il proprio D.U.V.R.I e a provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri della attività svolte.

Art. 22 - Controversie

Per qualsiasi controversia possa insorgere in merito al presente appalto si ricorrerà al Giudice Ordinario. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 23 – Patto di integrità

L'istanza di partecipazione deve essere corredata dal "Patto di integrità" (Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e previsto da alcuni Enti aderenti alla presente procedura dal proprio vigente PTCP - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) reso in conformità all'Allegato "B", debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma, a pena d'esclusione.

Art. 24 - Spese contratto ed accessorie

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro.

Art. 25 - Trattamento di dati personali

Ai sensi del regolamento europeo sulla privacy, la ditta appaltatrice è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La ditta appaltatrice dichiara di conoscere gli obblighi previsti sulla privacy e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e la ditta appaltatrice prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e la ditta appaltatrice fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

BUSSOLENO, 06 settembre 2018

Il Responsabile dell'area finanziaria
Dott.ssa Luisa Valentino